



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 29/04/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE APPROVATO CON DEL. C.C. N. 7 DEL 10.02.2026 E APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno 2026 addì 29 del mese di Aprile convocato per le ore 16.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta Straordinaria di Seconda convocazione.

All'appello risultano:

Consiglieri e Consigliere	Presente	Consiglieri e Consigliere	Presente
Cau Fabrizio	No	Dessì Giuseppe	Si
Frongia Pietro	Si	Frau Luigi	Si
Beniamino Garau	Si	Lilliu Susanna	Si
Cabras Silvia	Si	Magi Francesco	Si
Caruso Luigi	Si	Meloni Gavino	Si
Congiu Francesco	Si	Nasca Michele	No
Corda Silvano	Si	Piano Stefano	No
Coronas Maria Lucia	Si	Piga Beniamino	No
Cugis Erica	No	Puddu Maria Bernadette	Si
Demuru Efsio	No	Serrelì Rita	Si
Dessì Francesco	Si		

Presenti 15

Assenti 6

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Sorgia Silvia;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Felicina Deplano;

Il Presidente del Consiglio, Magi Francesco, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Corda Silvano, Dessì Giuseppe, Coronas Maria Lucia;

La seduta è trasmessa in diretta streaming per consentire la pubblicità della stessa;



Il Presidente del Consiglio Comunale Magi F., introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente ad oggetto "DETERMINAZIONE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE APPROVATO CON DEL. C.C. N. 7 DEL 10.02.2026 E APPROVAZIONE DEFINITIVA" e invita il Responsabile del Settore Ing. Farigu A. – presente in aula - ad illustrarlo;

L'Ing. Farigu A.:

- informa che in merito al Regolamento per il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 10.02.2026, entro i termini stabiliti, è pervenuta una nota recante osservazioni puntuali su specifiche disposizioni del predetto Regolamento, acquisita con Prot. n. 10037 del 11.03.2026, presentata da Shardriver di Mauro Ambu, in qualità di esercente il servizio di noleggio con conducente;

-comunica che l'ufficio preposto ha proceduto all'Istruttoria delle Osservazioni pervenute - n. 3- propedeutica alla valutazione da parte del Consiglio Comunale per l'accoglimento o il rigetto delle stesse che di seguito si riportano :

1. OSSERVAZIONE – Art. 4, comma 1, lett. d) – Iscrizione al RENT

Contenuto dell'osservazione: *In merito all'art.4, comma 1, lettera d, viene richiesta l'iscrizione al RENT per poter ottenere il rilascio dell'autorizzazione per noleggio con conducente ma l'iscrizione al registro in questione può essere perfezionata solo ed esclusivamente se si è già in possesso di autorizzazione comunale.*

Titolari di altre autorizzazioni sarebbero sicuramente presenti nel RENT e non avrebbero difficoltà a soddisfare tale requisito ma, nell'eventualità che dobbiate mettere a bando nuove autorizzazioni o nel caso di trasferimenti di autorizzazioni, un nuovo soggetto che si propone per iniziare l'attività di noleggio con conducente non sarebbe in grado di iscriversi al RENT.

Si consiglia dunque di modificare la voce in questione inserendo la dicitura "impegnarsi ad iscriversi entro 180 giorni", in modo tale che il titolare dell'autorizzazione abbia tutta la documentazione necessaria all'iscrizione al RENT

ISTRUTTORIA TECNICA: Si evidenzia l'impossibilità di iscrizione al RENT (Registro Elettronico Nazionale Trasporti) in assenza di una autorizzazione già rilasciata, con conseguente preclusione all'accesso al servizio da parte di nuovi operatori.

L'osservazione formulata risulta fondata sotto il profilo applicativo in quanto l'attuale formulazione dell'art. 4 comma 1 del nuovo Regolamento determina un requisito non immediatamente attuabile dai soggetti che intendono accedere per la prima volta all'attività, determinando un possibile effetto escludente in contrasto con i principi di accesso al mercato.

Per quanto sopra esplicitato, si esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'osservazione e alla proposta di modificare la disposizione prevedendo l'obbligo di iscrizione al RENT successivamente al rilascio del titolo autorizzatorio, introducendo un congruo termine temporale, ovvero di impegnarsi ad iscriversi al RENT entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Pertanto, si propone la riformulazione dell'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento con: *"essere iscritto o di impegnarsi, entro 180 giorni dall'assegnazione del titolo, ad iscriversi presso il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura (RENT), istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del Decreto legislativo 14 dicembre 2018, n. 135"*

Si rimanda alla **valutazione discrezionale del Consiglio Comunale.**



1. OSSERVAZIONE – Art. 23, comma 2 – Contrassegno identificativo

Contenuto dell'osservazione: In merito all'art.23, comma 2, il contrassegno di riconoscimento richiesto non è corretto perché "Servizio di Noleggio" indica il noleggio libero e non il noleggio con conducente.

Si propone dunque di utilizzare la dicitura comunemente usata in tutto il territorio nazionale "Noleggio con Conducente" evitando eventuali fraintendimenti con le forze dell'ordine operanti nel nostro Paese che potrebbero danneggiare i titolari di autorizzazioni sia a livello pecuniario che amministrativo.

L'indicazione del Comune di Capoterra sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore è ridondante alla luce del fatto che tale indicazione è già presente sul targhino inamovibile attaccato alla targa posteriore del veicolo.

ISTRUTTORIA TECNICA: Si evidenzia che la dicitura "Servizio di Noleggio" non risulta corretta in quanto riconducibile erroneamente al noleggio senza conducente e che l'indicazione del Comune su parabrezza e lunotto risulta ridondante.

L'osservazione formulata risulta parzialmente accoglibile in quanto l'impiego di una dicitura non conforme alle disposizioni nazionali potrebbe generare ambiguità interpretative, anche in sede di controllo da parte delle autorità competenti. Mentre la duplicazione delle informazioni è coerente con quanto disposto dall'art. 12 comma 5 concernente le caratteristiche delle autovetture di cui alla Legge 21/1992 in base al quale "Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo".

Per quanto sopra esplicitato, si esprime **parere favorevole** all'accoglimento parziale dell'osservazione relativamente alla proposta di inserire la dicitura "Noleggio con conducente" ma non per quanto riguarda l'eliminazione dell'obbligo di indicare il Comune sul parabrezza e sul lunotto in quanto coerente col dispositivo normativo di cui all'art. 12 comma 5 della Legge 21/1992.

Pertanto, si propone la riformulazione dell'art. 23 comma 2 del Regolamento con: "*Le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno recante la seguente scritta "~~Comune di Capoterra~~ Servizio di noleggio **con conducente**".*

Si rimanda alla valutazione discrezionale del Consiglio Comunale.

2. OSSERVAZIONE – Art. 27, comma 1 – esposizione tariffe NCC

Contenuto dell'osservazione: In merito all'art.27, comma 1, si osserva che la previsione dell'obbligo di esposizione all'interno dell'autoveicolo delle tariffe chilometriche minime e massime determinate dagli operatori potrebbe risultare non coerente con le caratteristiche operative del servizio di noleggio con conducente.

In particolare:

il servizio di noleggio con conducente si basa sul principio della preventiva contrattualità del corrispettivo tra cliente e vettore, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, e non su un sistema tariffario amministrato con esposizione al pubblico analogo a quello previsto per il servizio taxi;

nella prassi operativa del settore NCC il servizio è frequentemente prenotato e pagato tramite soggetti terzi (agenzie di viaggio, tour operator, strutture alberghiere, aziende o altri intermediari). In tali casi il passeggero trasportato non è il soggetto che sostiene direttamente il costo del servizio; l'esposizione della tariffa chilometrica potrebbe quindi generare incomprensioni o contestazioni non pertinenti, oltre a rendere visibile un corrispettivo che talvolta, per ragioni commerciali o di ospitalità, non è destinato ad essere conosciuto dall'utente finale;

le tariffe chilometriche minime e massime individuate secondo i criteri del Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 rappresentano valori di riferimento, che non includono necessariamente ulteriori componenti di costo del servizio



(quali, ad esempio, eventuali diritti di chiamata, servizi accessori, gestione di bagagli voluminosi, tempi di attesa o altre prestazioni aggiuntive). L'esposizione di tali valori in forma isolata potrebbe pertanto non rappresentare correttamente il corrispettivo effettivo del servizio, con possibile insorgenza di contestazioni.

Alla luce di quanto sopra, si propone di valutare l'eliminazione dell'obbligo di esposizione delle tariffe all'interno del veicolo, oppure di prevedere modalità alternative di comunicazione delle stesse, più coerenti con la natura contrattuale e prenotata del servizio di noleggio con conducente.

ISTRUTTORIA TECNICA: Si evidenzia che l'obbligo di esposizione delle tariffe all'interno del veicolo risulterebbe incoerente con la natura del servizio di noleggio con conducente, in quanto basato su preventiva contrattualità e spesso intermediato da soggetti terzi.

L'osservazione appare fondata e coerente con quanto disposto dall'art. 13 comma 3 concernente le tariffe di cui alla Legge 21/1992 in base al quale *"Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria"*, e pertanto il servizio di noleggio con conducente si differenzia dal servizio taxi per alcune caratteristiche specifiche:

- il corrispettivo viene stabilito preventivamente tra le parti;
- il servizio è spesso oggetto di intermediazione;
- le tariffe possono comprendere componenti variabili non necessariamente legate a parametri chilometrici standard.

In tale contesto, l'obbligo di esposizione potrebbe non riflettere in modo esaustivo il costo effettivo del servizio e dar luogo a possibili fraintendimenti o contestazioni tra cliente e titolare del servizio di noleggio.

Per quanto sopra esplicitato, si esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'osservazione e alla proposta di eliminare l'obbligo di esposizione delle tariffe all'interno del veicolo, a patto che si preveda la possibilità di rendere disponibili le stesse su richiesta dell'utente o tramite strumenti coerenti con la natura del servizio di noleggio, quali preventivi scritti, piattaforme digitali o sito web.

Pertanto, si propone la riformulazione dell'art. 27 comma 1 del Regolamento con: *"Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Tali tariffe ~~devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo~~ **devono essere rese disponibili su richiesta dell'utente o tramite strumenti quali preventivi scritti, piattaforme digitali o siti web**".* Si rimanda alla **valutazione discrezionale del Consiglio Comunale**.

- A seguito dell'illustrazione della Responsabile del Settore Ing. Farigu il Presidente del Consiglio preso atto che non vi sono richieste di interventi pone ai voti la proposta di deliberazione nonché le singole osservazioni pervenute.

- Si allontana il Consigliere Corda S. – Presenti n.14

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 10.02.2026 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente e contestualmente sono stati abrogati:

- il Regolamento servizio NCC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.07.2013 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.09.2013;
- il Regolamento servizio taxi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2004 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 22.07.2015;



PREMESSO, altresì, che il suddetto Regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 20.02.2026 al fine di consentire la presa visione e la presentazione di osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati entro il termine del 21.04.2026;

PRESO ATTO CHE:

- entro il termine stabilito è pervenuta una nota recante osservazioni puntuali su specifiche disposizioni del Regolamento, acquisita con Prot. n. 10037 del 11.03.2026, presentata da Shardriver di Mauro Ambu, in qualità di esercente il servizio di noleggio con conducente, come da attestazione del Servizio protocollo in data 22.04.2026;
- le osservazioni sono state oggetto di istruttoria tecnica da parte del competente Servizio, finalizzata a valutarne la fondatezza, la compatibilità con la normativa vigente e gli effetti sull'organizzazione del servizio;
- l'istruttoria è stata condotta nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore, con particolare riferimento alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e alla disciplina vigente in materia di trasporto pubblico non di linea;

VISTA la relazione tecnica istruttoria predisposta dal Responsabile del Settore 2 - *Urbanistica, Gestione Autorizzazioni Ambientali, Igiene Urbana, Edilizia Privata e SUAPE*, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE le osservazioni devono essere valutate dal Consiglio Comunale ai fini del loro eventuale accoglimento, totale o parziale, ovvero del rigetto;

ATTESO CHE, a seguito dell'istruttoria tecnica, è stato predisposto il testo coordinato del Regolamento aggiornato in coerenza con le osservazioni ritenute accoglibili;

RITENUTO, pertanto, necessario fare proprie le risultanze dell'istruttoria tecnica ed esprimere le determinazioni sulle osservazioni presentate, con particolare riferimento agli articoli 4, 23 e 27 del nuovo Regolamento;

RITENUTO, altresì, di procedere contestualmente all'approvazione definitiva del Regolamento comunale per il servizio taxi e per il servizio di noleggio con conducente, nel testo coordinato aggiornato allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO CHE il presente atto non comporta oneri riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica e finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno, procedendo ad autonome votazioni in ordine alle osservazioni pervenute:

- Rientra in aula il Consigliere Corda S.-

- Consiglieri presenti: 15

OSSERVAZIONE N. 1 – Art. 4, comma 1, lett. d) – Iscrizione al RENT



- votazione unanime - Accolta

OSSERVAZIONE N. 2 – Art. 23, comma 2 – Contrassegno identificativo

- votazione unanime - accolta parzialmente in conformità all'Istruttoria Tecnica; parere tecnico Responsabile del Settore

OSSERVAZIONE N. 3 – Art. 27, comma 1 – Esposizione tariffe NCC

- votazione unanime: Accolta

Visto l' esito della votazione suindicata,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI PRENDERE ATTO** delle osservazioni pervenute al nuovo Regolamento per il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2026, acquisite con Prot. n. 10037 del 11.03.2026 e presentate da Shardriver di Mauro Ambu, in qualità di esercente il servizio di noleggio con conducente;
3. **DI DETERMINARE** in merito alle osservazioni pervenute come segue:

OSSERVAZIONE N. 1 – Art. 4, comma 1, lett. d) – Iscrizione al RENT;

Motivazione: L'attuale formulazione prevede un requisito non immediatamente attuabile dai nuovi operatori, determinando un effetto escludente.

Modifica: L'art. 4, comma 1, lett. d) è così riformulato: *“essere iscritto o di impegnarsi, entro 180 giorni dall'assegnazione del titolo, ad iscriversi presso il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura (RENT), istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del Decreto legislativo 14 dicembre 2018, n. 135”*- parere tecnico favorevole all'accoglimento-

Determinazioni del Consiglio comunale: ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 2 – Art. 23, comma 2 – Contrassegno identificativo

Motivazione: Corretta la necessità di adeguare la dicitura; non accoglibile l'eliminazione delle indicazioni del Comune per coerenza normativa.

Modifica: L'art. 23, comma 2 è così riformulato: *“Le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno recante la seguente scritta “Servizio di noleggio con conducente”.* parere tecnico favorevole all'accoglimento parziale.

Determinazioni del Consiglio comunale: ACCOLTA parzialmente in conformità al parere tecnico del responsabile del Settore

OSSERVAZIONE N. 3 – Art. 27, comma 1 – Esposizione tariffe NCC

Motivazione: L'obbligo di esposizione non è coerente con la natura contrattuale del servizio NCC.



Modifica: L'art. 27, comma 1 è così riformulato: *“Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Tali tariffe devono essere rese disponibili su richiesta dell'utente o tramite strumenti quali preventivi scritti, piattaforme digitali o siti web”*.
parere tecnico favorevole all'accoglimento .

Determinazioni del Consiglio comunale: ACCOLTA

4. **DI DARE ATTO** che il Regolamento è aggiornato in coerenza con le osservazioni accolte con particolare riferimento agli articoli 4, 23 e 27;
5. **DI APPROVARE** in via definitiva il nuovo Regolamento Comunale per il servizio taxi e per il servizio di noleggio con conducente, già approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2026, così come modificato nel testo coordinato definitivo, costituito da n. 51 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. **DI CONFERMARE** l'abrogazione dei precedenti regolamenti di settore, come già disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.02.2026;
7. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti conseguenti, ivi compresa la pubblicazione del Regolamento aggiornato;
8. **DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento entrerà in vigore nei tempi e con le modalità di cui allo Statuto Comunale, e che lo stesso verrà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali;
9. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione consiliare non comporta oneri riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica e finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Magi Francesco

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Felicina Deplano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
